

legittimo l'accertamento suppletivo nei riguardi della società stessa, per una delle operazioni da questa compiute, e cioè per la rivendita di uno stabile i cui utili sarebbero riferibili all'esercizio suddetto: utili, che la finanza ha creduto erroneamente di poter colpire con imposta di ricchezza mobile indipendentemente dai risultati del bilancio.

« Considerato che l'art. 59 della legge sopra ricordata, non può trovare applicazione quando si tratti di una società anonima che ha denunciato il proprio reddito mediante la presentazione del bilancio, rispetto al quale l'ufficio non abbia creduto di dover sollevare eccezioni ;

« Considerato che la circostanza che il bilancio per l'esercizio 1927, sia stato dalla società ricorrente presentato all'Agenzia di Milano — anzichè a quella di Brescia ove la società stessa nel 1928 ebbe a trasferire la sua sede — è irrilevante, nel senso che, una volta presentato il bilancio ad un ufficio competente per materia, è questo che deve trasmetterlo (qualora constati di essere divenuto incompetente per territorio in seguito al trasferimento del contribuente) all'ufficio territoriale competente ; ed è ciò che nella fattispecie è avvenuto, senza che possa derivarne la sospensione del termine entro il quale la finanza doveva operare le eventouli rettifiche al bilancio stesso ;

« Considerato che pertanto devesi accogliere il presente ricorso ed annullare l'accertamento in contestazione » (1):

« I concetti accolti nella su trascritta decisione, la Commissione centrale tornava a ribadire nella successiva decisione del 3 novembre 1931, n. 29248 (2), nella quale osservava :

« Considerato che il primo mezzo di ricorso appare fondato, risultando dagli atti che il primo bilancio sociale, chiuso al 31 dicembre 1926, ed approvato dalla assemblea degli azionisti del 27 marzo 1927 venne presentato all'ufficio il 13 giugno 1927 e quindi nei tre mesi dalla data della sua approvazione. La presentazione del bilancio, valida ad ogni effetto quale dichiarazione, ha messo in mora l'ufficio agli effetti della eventuale rettifica del reddito risultante dal bilancio, a sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1907, n. 222. Ciò premesso e poichè l'ufficio ha proceduto alla notifica della propria rettifica soltanto nel 17 settembre del 1928, e cioè dopo la scadenza del termine perentorio del 31 dicembre 1927, niun dubbio che la rettifica stessa devesi ritenere, per quanto si attiene al reddito di categoria B, improduttiva di ogni effetto giuridico.

---

(1) Riportata anche ne *La Giurisprudenza delle imposte dirette*, anno 1931, massima n. 184, pag. 234-235.

(2) *La Giurisprudenza delle imposte dirette*, anno 1932, massima n. 41, pag. 44-45 ; *Suppl. Boll. Uff. Imposte dirette*, anno 1932, pag. 123.